



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
(UFFICIO 6)

**PIANO NAZIONALE RIGUARDANTE IL CONTROLLO  
UFFICIALE DEGLI ADDITIVI E DEGLI AROMI  
ALIMENTARI, IVI COMPRESI GLI AROMI DI FUMO, SIA  
COME MATERIA PRIMA CHE NEGLI ALIMENTI,  
NONCHE' IL CONTROLLO DELLE SOSTANZE DI CUI  
ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO CE 1334/2008**

**Anni 2020- 2024**

## INDICE

<b>1. DEFINIZIONI E ACRONIMI</b>	<b>pag. 3</b>
1.1. Definizioni	pag. 3
1.2. Acronimi	pag. 4
<b>2. INTRODUZIONE</b>	<b>pag. 5</b>
<b>3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>pag. 6</b>
3.1 Additivi alimentari	pag. 6
3.2 Aromi alimentari	pag. 7
3.3 Aromi di fumo	pag. 9
3.4 Produzione, deposito e commercializzazione di additivi ed aromi alimentari	pag.10
<b>4. ATTUAZIONE DEL PIANO</b>	<b>pag. 10</b>
<b>5. ARTICOLAZIONE DEL PIANO</b>	<b>pag. 11</b>
5.1. Programmazione regionale/provinciale	pag. 11
5.2 Criteri per l'individuazione degli AA e degli AR, come materia prima, dei prodotti alimentari contenenti AA e AR, nonché di alcune sostanze soggette a restrizioni/limitazioni da includere nel piano regionale/provinciale	pag.12
5.3 Controlli AA e AR	pag. 12
5.3.1 Controlli degli additivi alimentari come materia prima	pag. 13
5.3.2 Controlli dei prodotti alimentari contenenti AA	pag. 13
5.3.3 Controlli degli aromi alimentari come materia prima	pag. 13
5.3.4 Controlli dei prodotti alimentari contenenti AR	pag. 14
5.4 Controllo analitico	pag.14
5.4.1 Controllo analitico degli additivi alimentari	pag.14
5.4.2 Controllo dei prodotti alimentari che contengono AA	pag.15
5.4.3 Controllo analitico degli aromi alimentari	pag.18
5.4.4 Controllo dei prodotti alimentari che contengono AR	pag.18
5.5 Controlli all'importazione	pag.18
5.6 Numero dei campioni da sottoporre ad analisi	pag.18
5.7 Risultati analitici ed interpretazione degli esiti	pag.19
5.8 Trasmissione dei risultati dei controlli	pag.19
5.9 Riferimenti disposizioni vigenti	pag.20

## 6. ALLEGATI:

### **Allegato 1 – Ripartizione dei campioni**

Sezione A (Additivi alimentari)

pag.21

Sezione B (Aromi alimentari)

pag.22

### **Allegato 2 – Riferimenti normativi**

A. Disposizioni UE riguardanti la valutazione e l'autorizzazione degli AA e AR pag.23

B. Disposizioni nazionali riguardanti l'autorizzazione alla produzione, al deposito e alla commercializzazione di AA e AR pag.23

C. Regolamento "additivi alimentari" e liste degli AA autorizzati negli alimenti pag.23

D. Disposizioni riguardanti i requisiti di purezza degli AA pag.32

E. Disposizioni riguardanti gli additivi ed i coadiuvanti consentiti negli AA e AR pag.35

F. Regolamento "aromi alimentari" e elenco delle sostanze aromatizzanti pag.35

G. Disposizioni riguardanti gli aromi di fumo pag.38

## 1. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nella tabella sottostante sono richiamate le disposizioni contenenti alcune definizioni presenti nei regolamenti CE n.1333/2008 e n. 1334/2008 riguardanti rispettivamente gli additivi e gli aromi alimentari, in seguito indicati come regolamento “AA” e regolamento “AR”.

### 1.1 Definizioni

<b>Additivo alimentare</b>	Articolo 3, comma 2, lettera a) regolamento “additivi”
<b>Alimento a ridotto contenuto calorico</b>	Articolo 3, comma 2, lettera f) regolamento “additivi”
<b>Alimento non trasformato</b>	Articolo 3, comma 2, lettera d) regolamento “additivi”
<b>Alimento senza zuccheri aggiunti</b>	Articolo 3, comma 2, lettera e) regolamento “additivi”
<b>Altro aroma</b>	Articolo 3, comma 2, lettera h) regolamento “aromi”
<b>Appropriato procedimento fisico</b>	Articolo 3, comma 2, lettera k) regolamento “aromi”
<b>Aroma ottenuto per trattamento termico</b>	Articolo 3, comma 2, lettera e) regolamento “aromi”
<b>Aromatizzante di affumicatura/Aroma di fumo</b>	Articolo 3, comma 2, lettera f) regolamento “aromi”
<b>Aromatizzanti di affumicatura derivati</b>	Articolo 3, comma 1, punto 4 regolamento “aromi di fumo”
<b>Aromi</b>	Articolo 3, comma 2, lettera a) regolamento “aromi”
<b>Categoria di alimenti</b>	Allegato II, Parte D regolamento “additivi”
<b>Categoria funzionale</b>	Articolo 3, comma 2, lettera c) regolamento “additivi”
<b>Coadiuvante tecnologico</b>	Articolo 3, comma 2, lettera b) regolamento “additivi”
<b>Condensati di fumo primari</b>	Articolo 3, comma 1, punto 1 regolamento “aromi di fumo”
<b>Edulcoranti da tavola</b>	Articolo 3, comma 2, lettera g) regolamento “additivi”
<b>Frazione di catrame primaria</b>	Articolo 3, comma 1, punto 2 regolamento “aromi di fumo”
<b>Ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti</b>	Articolo 3, comma 2, lettera i) regolamento “aromi”
<b>Materiale di base</b>	Articolo 3, comma 2, lettera j) regolamento “aromi”
<b>Precursore di aromi</b>	Articolo 3, comma 2, lettera g) regolamento “aromi”
<b>Preparazione aromatica</b>	Articolo 3, comma 2, lettera d) regolamento “aromi”
<b>Prodotti primari</b>	Articolo 3, comma 1, punto 3 regolamento

	<b>“aromi di fumo”</b>
<i>Quantum satis</i>	<b>Articolo 3, comma 2, lettera h) regolamento “additivi”</b>
<b>Sostanza aromatizzante</b>	<b>Articolo 3, comma 2, lettera b) regolamento “aromi”</b>
<b>Sostanza aromatizzante naturale</b>	<b>Articolo 3, comma 2, lettera c) regolamento “aromi”</b>

## 1.2 Acronimi

<b>AA</b>	Additivi alimentari
<b>ACCREDIA</b>	Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del <b>Regolamento europeo 765/2008</b> , ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura.
<b>AR</b>	<b>Aromi</b>
<b>ARPA/APPA</b>	Agenzia Regionale/Provinciale per la Protezione dell'ambiente
<b>ASL</b>	Azienda Sanitaria Locale
<b>DGA</b>	Dose giornaliera accettabile
<b>DG SANTE</b>	<b>Direzione Generale della salute e della sicurezza alimentare della Commissione Europea</b>
<b>IPA</b>	Idrocarburi policiclici aromatici
<b>ISS</b>	Istituto Superiore di Sanità
<b>IIZZSS</b>	Istituti Zooprofilattici Sperimentali
<b>NAS</b>	Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma ora denominati Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
<b>PCF</b>	Posti di Controllo frontaliere
<b>PR/PP</b>	Piano Regionale/ Piano Provinciale
<b>UE</b>	Unione europea
<b>UNITA' F</b>	Health and food audits and analysis della DG SANTE
<b>USMAF-SASN</b>	Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante
<b>UVAC</b>	Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari

## 2. INTRODUZIONE

L'articolo 27 del regolamento "additivi" stabilisce che gli Stati membri (SM) provvedano al **monitoraggio del consumo e dell'uso degli additivi alimentari con un approccio basato sui rischi**.

Lo stesso obbligo è previsto nel regolamento "aromi" ove l'articolo 20 dispone che gli SM stabiliscano **sistemi di monitoraggio del consumo e dell'uso degli aromi inclusi nell'elenco comunitario nonché del consumo delle sostanze di cui all'allegato III con un approccio basato sui rischi**. Entrambe le disposizioni fanno dunque carico alle autorità competenti di organizzare i controlli ufficiali in base a quanto previsto dal regolamento CE n. 882/2004.

Come è noto quest'ultima disposizione è stata abrogata dal regolamento UE n.625/2017 che fissa, fra l'altro, le norme generali in materia di controlli ufficiali ribadendo in continuità con la normativa previgente il principio per cui tali controlli siano effettuati regolarmente su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata (cfr. articolo 9 del regolamento UE n.625/2017).

A tal fine è stato predisposto il presente documento/Piano che vuole costituire la seconda edizione del Piano nazionale di controllo sugli "additivi alimentari" ed il primo riguardante il settore degli "aromi alimentari". La decisione di inserire in un unico Piano gli AA e gli AR scaturisce dalla richiesta di alcune Regioni preoccupate per l'eccessivo numero di disposizioni gravanti, di fatto, sulle autorità territorialmente competenti in materia di sicurezza alimentare.

Obiettivo del presente Piano è quello dunque di disporre di uno strumento unico e condiviso per la programmazione ed il coordinamento sul territorio delle attività del controllo ufficiale; **attività volte alla verifica della conformità alla normativa ed al monitoraggio dell'esposizione dei consumatori agli additivi ed agli aromi alimentari**.

A seguito del riesame dei dati ottenuti con il Piano nazionale "additivi alimentari 2015-2018/19" e di quanto evidenziato durante il recente audit effettuato dalla CE in Italia sulle attività di controllo degli additivi ed aromi alimentari (audit effettuato nel mese di luglio 2019 dall'Unità F della DG SANTE), il presente Piano pone particolare attenzione ai seguenti punti:

- 1) additivi alimentari, contenenti **alluminio**;
- 2) **sostanze indesiderabili naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti** per le quali sono state fissate delle limitazioni;
- 3) sostanze indesiderabili che si formano nei processi di produzione degli aromi di fumo (IPA: *benzo(a)pirene e benzo(a)antracene*).

Pertanto, in considerazione del numero di molecole coinvolte, sono stati definiti dei criteri generali per individuare gli additivi e gli aromi alimentari da includere nel Piano stesso tenendo conto, in via prioritaria, del loro profilo sanitario e del loro uso nelle diverse filiere alimentari. Tali criteri riflettono anche le discussioni attualmente in corso in ambito comunitario Doc. "*Monitoring of the Consumption and use of food flavourings and food additives*" (all.1).

Infine il Piano ha anche l'obiettivo di migliorare il flusso di informazioni dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano all'Autorità centrale consentendo il riesame dei dati ottenuti ed un eventuale adattamento delle attività di controllo che coinvolgono tutti gli operatori del settore alimentare: produttori/confezionatori/depositi di additivi ed aromi alimentari, nonché gli utilizzatori degli stessi. In conclusione il presente Piano è indirizzato alle Autorità Regionali/Provinciali con la finalità di indicare loro criteri uniformi per la pianificazione delle attività dei controlli svolte sul territorio dalle aziende sanitarie locali per garantire la sicurezza alimentare.

Tutto ciò premesso il presente Piano, frutto della collaborazione fra il Ministero della salute, l'Istituto Superiore di Sanità e le Autorità regionali/provinciali, è stato approvato dal Coordinamento interregionale e riguarda **il controllo degli additivi e degli aromi alimentari, ivi compresi gli aromi di fumo, come materia prima, nonché il loro impiego negli alimenti e la verifica delle sostanze dell'allegato III del regolamento CE n.1334/2008**.

### 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Oltre alle norme generali in materia di igiene degli alimenti tra cui rientrano, ai sensi del regolamento CE n.178/2002, anche gli additivi ed aromi alimentari si riportano di seguito i provvedimenti che disciplinano in modo specifico tali settori.

#### 3.1 ADDITIVI ALIMENTARI.

Le disposizioni principali sugli additivi alimentari sono di seguito elencate e disponibili con i relativi aggiornamenti sul sito del Ministero della salute.

1. Regolamento CE n.1333/2008 in seguito regolamento “Additivi”;
2. regolamento UE n.1129/2011 o allegato II del regolamento “Additivi”;
3. regolamento UE n.1130/2011 o allegato III del regolamento “Additivi”;
4. regolamento UE n.231/2012 concernente i requisiti di purezza degli additivi alimentari.

Il regolamento CE n.1333/2008 stabilisce:

- gli **elenchi comunitari** degli additivi alimentari autorizzati figuranti negli allegati II e III;
- le **condizioni d’uso degli additivi** negli alimenti con l’indicazione della categoria alimentare dove sono consentiti ed il livello massimo d’impiego laddove fissato;
- le norme relative all’**etichettatura degli additivi alimentari commercializzati come tali**.

A tal proposito si rammenta che lo stesso regolamento “additivi” all’articolo 14 stabilisce il principio in base al quale gli additivi alimentari inclusi negli allegati debbano rispondere ai **criteri di purezza fissati nel regolamento UE n.231/2012**. Quest’ultimo provvedimento è pertanto lo strumento atto a verificare la rispondenza degli additivi tal quali prima del loro impiego nel settore alimentare; strumento da utilizzare dalle autorità territoriali sia presso gli impianti di produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari sia presso gli utilizzatori di AA.

Sempre per la verifica della conformità alla norma degli additivi tal quali si attira l’attenzione delle autorità di controllo sugli **obblighi di etichettatura stabiliti in particolare dagli articoli 21-23 del regolamento “additivi”** ove sono elencate nel dettaglio le informazioni che possono figurare solo sui documenti relativi alla partita e le informazioni che, viceversa, devono essere poste sull’imballaggio o sui recipienti degli stessi additivi distinguendo tra AA non destinati al consumatore finale e quelli destinati al consumatore finale.

In quest’ultimo caso quanto prescritto dall’articolo 23 sopra citato deve essere messo in relazione con la PARTE A, punto 5 dell’allegato II del regolamento “additivi”, laddove si precisa che non è consentita la vendita di alcuni coloranti destinati ai consumatori finali: E123, E127, E160b, E173 ed E180.

Inoltre, tenuto conto che nella produzione degli additivi alimentari e/o delle loro miscele può essere necessaria l’aggiunta di altre sostanze per svolgere una determinata funzione tecnologica, vale la pena evidenziare che nell’**allegato III del regolamento “additivi”** sono indicati gli additivi alimentari ed i coadiuvanti autorizzati negli stessi additivi.

L’elenco dell’Unione di tutti gli additivi alimentari è contenuto nella Parte B, punti da 1 a 3 dell’allegato II del regolamento, istituito con il **regolamento UE n. 1129/2011**, mentre le relative condizioni d’uso nei prodotti alimentari sono riportate nella Parte E dello stesso allegato ove sono elencati gli additivi alimentari consentiti per ognuna delle 18 categorie alimentari con il livello massimo d’impiego, se specificato, e/o le eventuali limitazioni/restrizioni fissate.

Oltre alle restrizioni ivi riportate giova rammentare l'obbligo di alcune prescrizioni poste dall'articolo 23 del regolamento "additivi" che per la categoria 11.4 "Edulcoranti da tavola" impone la presenza sull'etichetta di tali edulcoranti contenenti polioli e/o aspartame e/o sale di aspartame-acesulfame delle seguenti avvertenze:

- a) **polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi";**
- b) **aspartame/sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".**

Al riguardo si richiamano anche le prescrizioni dell'articolo 24 e dell'allegato V del regolamento "additivi" relative all'etichettatura di alcuni alimenti contenenti determinati coloranti alimentari, E102, E104, E110, E122, E124 ed E129 per i quali sono necessarie informazioni aggiuntive: "può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini".

Una descrizione più dettagliata delle categorie alimentari della Parte E dell'allegato II più volte citato è stata messa a disposizione delle autorità degli SM per fornire loro uno strumento condiviso. Tale linea guida, ancorché non giuridicamente vincolante, dovrà essere utilizzata durante le attività del controllo ufficiale degli AA per individuare in modo univoco la categoria alimentare. (all.2).

Infine, in considerazione dei continui aggiornamenti degli allegati II e III del regolamento CE n.1333/2008, a seguito dell'evoluzione tecnologica e delle nuove valutazioni dell'EFSA, sono messi a disposizione sul sito web del Ministero della salute il testo delle disposizioni vigenti ed il relativo elenco nonché il collegamento con la BANCA DATI della DGSANTE'.

### 3.2 AROMI ALIMENTARI

La normativa di riferimento del settore aromi è rappresentata principalmente dalle disposizioni di seguito indicate.

1. Regolamento CE n.1334/2008 in seguito regolamento "aromi";
2. regolamento UE n.872/2012 recante l'elenco delle sostanze aromatizzanti;
3. regolamento UE n.873/2012 recante le misure transitorie.

Tra le disposizioni applicabili agli aromi si ritiene opportuno citare anche il **regolamento UE n. 1130/2011** che nella PARTE 4 riporta l'elenco degli "additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, autorizzati negli aromi alimentari" da utilizzare per motivi tecnologici nella produzione degli aromi alimentari e/o delle loro miscele.

**Il regolamento CE n.1334/2008** che abroga le direttive e la decisione precedenti stabilisce il principio dell'**elenco comunitario degli aromi e materiali di base autorizzati nell'UE**, le relative **condizioni** per l'uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli e sugli alimenti, nonché le norme di **etichettatura degli aromi**.

Al riguardo si rammenta che la procedura per l'inclusione nella lista comunitaria degli aromi o dei materiali di base è la stessa utilizzata anche per gli additivi e gli enzimi alimentari. Questa procedura è descritta nel regolamento (CE) n. 1331/2008 e successivamente dettagliata con le disposizioni di cui al regolamento UE n.234/2011 ove sono stati precisati, fra l'altro, i dati specifici necessari per la valutazione del rischio degli aromi alimentari.

Rispetto alle disposizioni precedenti la norma "aromi" rivede la classificazione degli aromi contenuta nella vecchia direttiva 88/388/CE definendo anche i "**precursori di aromi**", gli "**altri aromi**", "**i materiali di base**", nonché "**gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti**" e precisando, altresì, cosa debba intendersi per "**appropriato procedimento fisico**". Quest'ultima definizione, di fatto, fornisce uno strumento pratico nell'accertamento dei processi utilizzati nella produzione degli aromi naturali.



Analogamente a quanto effettuato dalle norme sugli additivi il regolamento CE n.1334/2008 stabilisce anche le prescrizioni per l'**etichettatura** degli aromi destinati all'industria alimentare e quelli destinati alla vendita ai consumatori finali, nonché le disposizioni specifiche per l'uso del termine "naturale" (artt. 14 -17 del regolamento CE n.1334/2008).

Inoltre, in considerazione del fatto che alcune sostanze costituiscono un rischio per la salute dei consumatori, la stessa norma individua le **sostanze che non possono essere aggiunte agli alimenti e quelle naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari per le quali sono stati fissati dei tenori massimi negli alimenti** secondo le prescrizioni indicate nell'allegato III, Parte A e Parte B. Tali prescrizioni a cui si aggiungono le restrizioni stabilite nel successivo allegato IV, Parti A e B devono essere tenute in debita considerazione dalle autorità, deputate al controllo ufficiale degli alimenti, durante le attività di verifica della conformità degli alimenti alla norma sugli aromi alimentari.

**Viceversa il regolamento di esecuzione UE n.872** istituisce l'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti inserendolo come Parte A dell'allegato I alla norma "aromi"; allegato che è suddiviso in sei Parti, contrassegnate dalle lettere A-F, di cui la Parte A è, in pratica, l'unica lista finora redatta.

Allo stato attuale tale Parte A contiene circa 2500 sostanze aromatizzanti di cui la maggioranza "valutate" da EFSA mentre per alcune di esse, quelle contrassegnate dalle note da 1 a 4, non si dispone del parere finale dell'EFSA perché, al tempo dell'entrata in vigore della lista comunitaria, dovevano essere presentati dati scientifici supplementari.

A seguito del completamento delle valutazioni di EFSA la Parte A in questione è oggetto di continui aggiornamenti che sono disponibili sul sito web del Ministero della salute nella sezione dedicata agli aromi alimentari:

[http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?lingua=italiano&id=1171&area=sicurezzaAlimentare&menu=vuoto](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1171&area=sicurezzaAlimentare&menu=vuoto)

Sul Portale del Ministero è disponibile sia l'elenco delle disposizioni vigenti che le circolari finora diramate, nonché il collegamento con la BANCA DATI della DGSANTE. Quest'ultima che può costituire un utile e rapido strumento di informazione sulle sostanze aromatizzanti e sulle eventuali restrizioni d'uso è disponibile, al momento solo nella versione inglese, all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/food/safety/food\\_improvement\\_agents/flavourings/eu\\_lists\\_flavourings\\_en](https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/flavourings/eu_lists_flavourings_en)

Infine il **regolamento UE n. 873/2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio** dispone che i prodotti alimentari, contenenti sostanze aromatizzanti non conformi all'elenco dell'UE più volte citato, potranno essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte a condizione che siano legalmente in commercio o etichettati prima del 22 ottobre 2014 (cfr. articolo 1 del regolamento UE n. 873/2012).

### 3.3 AROMI DI FUMO

Gli aromatizzanti di affumicatura o aromi di fumo sono definiti nella norma “aromi” ma godono di una disciplina a parte, di seguito indicata, sulla quale si evidenziano alcune prescrizioni/obblighi che dovranno essere oggetto di vigilanza.

1. Regolamento CE n.2065/2003 o provvedimento “aromi di fumo”;
2. regolamento CE n.627/2006 sui criteri metodi di analisi;
3. regolamento UE n.1321/2013 recante l’elenco degli aromi di fumo.

Il primo provvedimento o **regolamento CE n.2065/2003** stabilisce il principio **dell’elenco comunitario dei prodotti primari autorizzati**, con l’esclusione di tutti gli altri, ad essere utilizzati come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di **aromatizzanti di affumicatura derivati**. Secondo la procedura descritta nello stesso regolamento, prima dell’inclusione in tale elenco, l’EFSA effettua la valutazione del rischio di ogni prodotto e dell’impiego cui esso è destinato.

Pertanto gli aromatizzanti di affumicatura, solo una volta valutati, possono essere inclusi nell’elenco dell’Unione, a condizione che non pongano problemi di sicurezza per la salute umana e non inducano in errore il consumatore.

L’articolo 4, comma 2 del provvedimento aromi di fumo vieta la commercializzazione e l’uso di aromatizzanti di affumicatura non inclusi in tale elenco proibendo anche la commercializzazione dei prodotti alimentari ove non siano rispettate le condizioni d’impiego previste nell’autorizzazione stessa.

Sempre lo stesso provvedimento prescrive all’**articolo 13** obblighi specifici per la **rintracciabilità** di tali aromi precisando le informazioni che devono essere trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve/utilizza gli aromatizzanti di affumicatura.

Al riguardo si richiama l’attenzione delle autorità di controllo sull’importanza di verificare dal punto di vista documentale quanto stabilito in merito alla rintracciabilità constatando la presenza delle seguenti informazioni:

- a) **il codice del prodotto autorizzato** come indicato nell’elenco;
- b) **le condizioni d’impiego del prodotto autorizzato**;
- c) **il rapporto quantitativo con il prodotto primario** nel caso di un aromatizzante di affumicatura derivato. Tale rapporto deve essere espresso in termini chiari e facilmente comprensibili in modo che l’OSA che riceve l’aromatizzante di affumicatura possa utilizzarlo conformemente alle condizioni di impiego indicate nell’elenco.

In applicazione del provvedimento di cui al punto precedente si cita solo per opportuna informazione il **regolamento CE n. 627/2006** sui *metodi analitici convalidati per la campionatura, l’identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di affumicatura*.

La terza disposizione o **regolamento di esecuzione UE n.1321/2013**, in pratica, **istituisce l’elenco più volte citato dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all’utilizzo come tali o sui prodotti alimentari e/o per la produzione degli aromatizzanti di affumicatura derivati**. Tale elenco, redatto secondo la procedura fissata nel regolamento CE n. 2065/2003, fornisce per ciascun prodotto primario autorizzato un codice univoco, la denominazione, il nome del titolare dell’autorizzazione, la descrizione e caratterizzazione del prodotto, le condizioni d’impiego e la data di inizio e scadenza dell’autorizzazione.

Al riguardo si evidenzia che le autorizzazioni dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura sono in vigore dal 1° gennaio 2014 con una validità di 10 anni, fino al **1° gennaio 2024**.

### 3.4 PRODUZIONE, DEPOSITO E COMMERCIALIZZAZIONE DI ADDITIVI ED AROMI ALIMENTARI.

L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 29 aprile 2010 "*Linee guida applicative del regolamento CE n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari*", ha stabilito che le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di additivi ed aromi alimentari sono soggette a **riconoscimento**.

Pertanto le stesse attività, inclusa la miscelazione ed il confezionamento, già autorizzate in base a quanto stabilito dal D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514 sono, di fatto, da considerarsi riconosciute, ai sensi del regolamento CE n.852/2004.

Al riguardo si rammenta che sul Sistema integrato per gli scambi, le importazioni e le strutture, S.INTE.S.I.S.-Strutture, sono disponibili informazioni sugli OSA riconosciuti e gli OSA in corso di riconoscimento.

### 4. ATTUAZIONE DEL PIANO

L'attuazione del Piano per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza è affidata in base alle norme vigenti:

- alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per la programmazione e il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo sul territorio regionale/provinciale di competenza;
- alle ASL per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo;
- agli USMAF per le attività di controllo sugli additivi ed aromi alimentari, nonché sui prodotti alimentari di origine non animale presentati all'importazione;
- ai PCF per le attività di controllo sugli additivi ed aromi alimentari, nonché sui prodotti alimentari di origine animale di origine animale presentati all'importazione;
- agli UVAC per le attività di controllo sugli additivi ed aromi alimentari, nonché sui prodotti alimentari di origine animale provenienti dall'Unione europea;
- agli IIZZSS, alle ARPA, alle ASL e agli altri laboratori designati dalle Autorità competenti per il controllo ufficiale per l'effettuazione delle analisi di laboratorio;
- all'ISS per la valutazione dell'esposizione agli additivi ed aromi alimentari della popolazione italiana e per le revisioni di analisi sui campioni di alimenti non conformi.

Nel presente Piano non è stato attribuito ai **NAS** un numero minimo di **campioni**; ciò in considerazione del loro **duplice ruolo di ispettori giudiziari e di ispettori sanitari**, che operano nelle macroaree "Alimenti e bevande" e "Sanità Pubblica", svolgendo i compiti loro affidati d'iniziativa, su richiesta del Ministro della Salute o dei Reparti dell'Arma territoriale, oppure su delega dell'Autorità Giudiziaria, nonché su denunce o segnalazioni da parte dei cittadini.

Il presente Piano ha validità quinquennale e si riferisce agli anni 2020 e 2024.

## 5. ARTICOLAZIONE DEL PIANO

### 5.1. Programmazione regionale/provinciale

Ad oggi tutte le Regioni e le Province autonome dispongono ormai di un proprio piano di controllo ufficiale sugli additivi alimentari, mentre nel settore degli aromi le verifiche, finora svolte, rientrano nell'ambito delle attività sull'igiene generale degli alimenti e soltanto in alcuni casi sono oggetto di un piano mirato all'accertamento della rispondenza alla legislazione specifica sugli AR.

Al fine di organizzare ed effettuare controlli omogenei su tutto il territorio nazionale ogni Regione e Provincia Autonoma dovrà dunque elaborare un proprio piano di controllo ufficiale che comprenda sia la verifica degli **additivi che degli aromi alimentari, ivi compresi gli aromi di fumo, come materia prima ed il loro impiego negli alimenti, nonché la verifica delle sostanze dell'allegato III del regolamento CE n.1334/2008.**

A tal proposito vale la pena precisare che detto controllo ufficiale dovrà comprendere per i due settori interessati **controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici.**

Il piano regionale/provinciale dovrà essere predisposto per gli anni 2020- 2024, tenendo conto delle indicazioni riportate nel presente Piano Nazionale. Nell'ambito del proprio piano ogni Regione e Provincia Autonoma dovrà confermare e/o individuare il referente cui affidare, nel territorio di competenza, il coordinamento del piano stesso. Il nominativo di tale referente dovrà essere comunicato al Ministero della salute, Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – Ufficio 6.

Inoltre ogni Regione e Provincia autonoma dovrà designare i laboratori per l'esecuzione delle analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 37 del regolamento CE n.625/2017.

Il suddetto piano dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- indicazione ed organizzazione delle attività di controllo;
- indicazione dei laboratori (IIZZSS, ARPA, ASL, ecc) deputati al controllo ufficiale ed i relativi referenti;
- indicazione dei controlli documentali e di identità;
- indicazione del numero di campioni di additivi alimentari tal quali;
- indicazione del numero di campioni di aromi alimentari tal quali;
- indicazione del numero di campioni di prodotti alimentari per la ricerca di AA ed AR;
- indicazione del numero di campioni di prodotti alimentari per la ricerca di talune sostanze indesiderabili quali gli IPA;
- indicazione del numero di campioni di prodotti alimentari per la ricerca delle sostanze di cui all'allegato III del regolamento CE n.1334/2008.

Una volta elaborato il piano regionale/provinciale dovrà essere inviato, per opportuna conoscenza, al Ministero della salute -- Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione- Ufficio 6 ed all'Istituto superiore di sanità- Dipartimento sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

## **5.2 Criteri per l'individuazione degli AA e degli AR come materia prima, dei prodotti alimentari contenenti AA e AR, nonché di alcune sostanze soggette a restrizioni/limitazioni da includere nel piano regionale/provinciale**

I criteri di seguito riportati devono essere considerati nell'elaborazione del piano regionale/provinciale che dovrà comprendere in particolare:

- la verifica degli AA ed AR, come materia prima, presso gli impianti di produzione/confezionamento/deposito e/o presso gli utilizzatori;
- la verifica degli additivi e degli aromi alimentari negli alimenti, in base alle categorie alimentari indicate nel regolamento UE n.1129/2011;
- la verifica di talune sostanze indesiderabili quali gli IPA;
- la verifica delle sostanze di cui all'allegato III del regolamento "aromi".

Le autorità regionali/provinciali dovranno tener conto delle comunicazioni pervenute dalle dai laboratori designati in merito agli esiti analitici dei controlli svolti negli anni precedenti e delle eventuali notifiche di allerta che hanno coinvolto gli AA e gli AR.

## **5.3 Controlli degli AA e AR**

I controlli degli additivi e degli aromi alimentari dovranno interessare tutta la filiera alimentare, ivi compresa l'importazione, e potranno includere le verifiche di seguito indicate nello schema redatto a titolo esemplificativo.

Controlli documentali	Verifica certificati ufficiali	Per gli AROMI di FUMO verificare il <b>codice</b> univoco del prodotto autorizzato, come indicato nell'elenco del regolamento UE n.1321/2013. Tale elenco indica, fra l'altro, la <b>denominazione</b> del prodotto e le <b>condizioni d'impiego</b>
Controlli di identità	Esame visivo per verificare il contenuto e l' <b>etichettatura</b> di una partita	Per gli ADDITIVI verificare se le informazioni presenti sui documenti di accompagnamento della partita o sull'imballaggio o recipienti siano in linea con il contenuto e la destinazione d'uso: consumatore finale e/o OSA
Controlli fisici	Verifica analitica	Vedi tabelle

In pratica i **controlli documentali e di identità degli additivi ed aromi alimentari**, come materie prime, sono finalizzati alla verifica della conformità alle prescrizioni generali del regolamento CE n.1333/2008 e n.1334/2008 sull'**etichettatura** sia nella fase della produzione/deposito/confezionamento sia nella fase di utilizzo presso l'OSA; ciò a seconda della loro destinazione d'uso: consumatore finale o industria alimentare.

Mentre il controllo documentale e di identità degli **aromi di fumo** è finalizzato al riscontro dei dati previsti dal regolamento di esecuzione UE n.1321/2012 per ognuno dei dieci aromi di fumo autorizzati ed alla verifica della conformità alle prescrizioni generali sull'etichettatura, nonché alle disposizioni specifiche del regolamento CE n.2065/2003 sulla **rintracciabilità**.

Pertanto il presente Piano riporta solo il numero minimo di campioni da sottoporre a riscontro analitico lasciando libere le Autorità regionali/provinciali di decidere l'eventuale numero minimo di controlli documentali e di identità. Per quest'ultime due tipologie di controllo si ribadisce che le autorità regionali/provinciali dovranno accertare il rispetto delle prescrizioni sull'**etichettatura** e sulla **rintracciabilità**.

### ***5.3.1 Controlli degli additivi alimentari come materia prima***

Il controllo degli AA tal quali prima del loro impiego da parte degli utilizzatori nella produzione dei prodotti alimentari tiene conto dei seguenti aspetti:

- additivi prodotti/confezionati nella Regione/Provincia;
- additivi utilizzati con maggiore frequenza presso gli OSA presenti nel territorio (controllo dell'AA come materia prima presso l'azienda utilizzatrice);
- additivi il cui impiego è consentito in più categorie di alimenti o filiere;
- additivi contenenti alluminio.

### ***5.3.2 Controlli dei prodotti alimentari contenenti AA.***

Il controllo dei prodotti alimentari finalizzato alla verifica delle condizioni d'impiego degli additivi alimentari tiene conto dei seguenti aspetti.

- Prodotti alimentari nei quali sono utilizzati AA con un livello massimo stabilito;
- prodotti alimentari nei quali sono utilizzati AA riconosciuti quali allergeni;
- prodotti alimentari destinati a fasce vulnerabili di popolazione (es. alimenti per lattanti e prima infanzia, alimenti per fini medici speciali).
- prodotti alimentari che necessitano di specifiche avvertenze sanitarie in etichetta (es. aspartame, polioli);
- prodotti alimentari di particolare interesse produttivo a livello territoriale (es. pesto, speck);
- prodotti alimentari oggetto di allerta negli anni precedenti;
- prodotti alimentari nei quali sono utilizzati AA la cui assunzione giornaliera totale potrebbe risultare per la popolazione italiana generale e/o per le cosiddette fasce "a rischio" superiore alla DGA.

Al fine di individuare gli AA per i quali potrebbe essere superata la DGA si può fare riferimento alla relazione della Commissione europea sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell'Unione europea (2001) ed ai pareri dell'EFSA (disponibili sul sito web: [www.efsa.europa.eu/it](http://www.efsa.europa.eu/it)).

### ***5.3.3 Controlli degli aromi alimentari come materia prima***

Il controllo degli AR, come materia prima, prima del loro impiego da parte degli utilizzatori nella produzione dei loro prodotti alimentari tiene conto dei seguenti aspetti:

- aromi prodotti/confezionati nella Regione/Provincia;
- aromi, compresi gli aromi di fumo, utilizzati con maggior frequenza presso gli OSA presenti nel territorio (controllo dell'AR come materia prima presso l'azienda utilizzatrice).

### **5.3.4 Controlli dei prodotti alimentari contenenti aromi**

Il controllo dei prodotti alimentari finalizzato alla verifica delle condizioni d'impiego degli aromi tiene conto dei seguenti aspetti.

- prodotti alimentari ove sono naturalmente presenti sostanze di cui all'allegato III del regolamento aromi;
- prodotti alimentari nei quali sono utilizzati sostanze aromatizzanti con limitazioni dell'uso (ad esempio la caffeina);
- prodotti alimentari contenenti sostanze aromatizzanti che necessitano di specifiche avvertenze sanitarie in etichetta (ad esempio l'acido glicirrizico);
- prodotti alimentari destinati a fasce vulnerabili di popolazione (es. alimenti consumati dai bambini);
- prodotti alimentari di particolare interesse produttivo a livello territoriale (es. formaggi affumicati);
- prodotti alimentari oggetto di allerta negli anni precedenti.

### **5.4 Controllo analitico**

Il controllo analitico degli AA tal quali è finalizzato alla verifica della conformità a quanto prescritto dal regolamento UE n.231/2012 e dal regolamento UE n.1130/2011 sia presso la produzione/deposito/confezionamento degli stessi sia presso gli OSA che li impiegano.

Il controllo analitico degli AA negli alimenti nei quali trovano impiego è finalizzato alla verifica del corretto uso dell'AA (livello massimo e categoria di alimenti) e all'individuazione di eventuali utilizzi illegali.

Il controllo analitico degli AR come materia prima e nei prodotti alimentari è finalizzato alla verifica rispettivamente di quanto indicato dal regolamento UE n.1130/2011 ed alle sostanze di cui all'allegato III del regolamento CE n.1334/2008, nonché ad alcuni contaminanti per gli aromi di fumo.

L'ISS, qualora necessario, fornirà supporto tecnico nell'ambito delle attività di campionamento, di cui al DPR 327/1980, e dei metodi di analisi, di cui all'art.34 del regolamento UE 2017/625.

#### **5.4.1 Controllo analitico degli AA come materia prima**

Il controllo analitico riguarda la determinazione di uno o più dei seguenti parametri:

- allergeni eventualmente presenti anche nei supporti;
- alluminio;
- metalli pesanti;
- parametri specifici dell'AA (es. solventi residui, formaldeide).

Di seguito si riportano alcuni AA che per il loro diffuso impiego nell'industria alimentare essendo di particolare interesse anche come possibile veicolo di contaminanti sono da includere, prioritariamente, nel piano regionale/provinciale.

N. di riferimento	Denominazione	Categoria funzionale	Parametro /Limite
E120	Acido carminico, carminio	coloranti	<b>Arsenico</b> non più di 1 mg/kg <b>Piombo</b> non più di 1,5 mg/kg <b>Mercurio</b> non più di 0,5 mg/kg <b>Cadmio</b> non più di 0,1 mg/kg
E160a (iv)	Caroteni derivati dalle alghe		<b>Piombo non più di 2 mg/kg</b>
E160b	Annatto, bissina, norbissina	coloranti	<b>Arsenico</b> non più di 3 mg/kg <b>Piombo</b> non più di 2 mg/kg <b>Mercurio</b> non più di 1 mg/kg <b>Cadmio</b> non più di 1 mg/kg
<b>E172</b>	Ossidi ed idrossidi di ferro	coloranti	<b>Arsenico</b> non più di 3 mg/kg <b>Cadmio</b> non più di 1 mg/kg <b>Cromo</b> non più di 100 mg/kg <b>Rame</b> non più di 50 mg/kg <b>Piombo</b> non più di 10 mg/kg <b>Mercurio</b> non più di 1 mg/kg <b>Nichel</b> non più di 200 mg/kg <b>Zinco</b> non più di 100 mg/kg
E 322	Lecitine	emulsionante	<b>Arsenico</b> non più di 3 mg/kg <b>Piombo</b> non più di 2 mg/kg <b>Mercurio</b> non più di 1 mg/kg
E410	Farina di semi di carrube	Stabilizzante, emulsionante etc	<b>Arsenico</b> /non più di 3 mg/kg <b>Piombo</b> /non più di 2 mg/kg <b>Mercurio</b> /non più di 1 mg/kg <b>Cadmio</b> /non più di 1 mg/kg
E 412	Farina di semi di guar	Stabilizzante, emulsionante etc	<b>Arsenico</b> /non più di 3 mg/kg <b>Piombo</b> /non più di 2 mg/kg <b>Mercurio</b> /non più di 1 mg/kg <b>Cadmio</b> /non più di 1 mg/kg
E466	Carbossimetilcellulosa sodica, carbossimetilcellulosa, gomma di cellulosa	Stabilizzante, emulsionante etc	<b>Arsenico</b> /non più di 3 mg/kg <b>Piombo</b> /non più di 2 mg/kg <b>Mercurio</b> /non più di 1 mg/kg <b>Cadmio</b> /non più di 1 mg/kg

#### **5.4.2 Controllo analitico dei prodotti alimentari che contengono AA**

Il controllo analitico che può riguardare la determinazione di uno o più AA nello stesso prodotto alimentare ha lo scopo di verificare:

- l'impiego di AA non presenti nell'elenco dell'Unione;
- l'impiego di AA presenti nell'elenco UE ma non consentiti nello specifico prodotto alimentare di cui alle categorie del regolamento UE n.1129/2011;
- l'impiego di AA con livello massimo, laddove stabilito;
- il contenuto di alluminio proveniente dai coloranti che possono essere utilizzati sotto forma di pigmenti coloranti;
- la corretta dichiarazione in etichetta degli AA.



Nella pianificazione regionale/provinciale si dovrà tener conto delle indicazioni riportate nella tabella seguente.

Numero E	Denominazione/categoria funzionale	Categoria alimentare
E 100-E 180	Coloranti	<p><b>05</b> - Prodotti di confetteria</p> <p><b>06.3</b> - Cereali da colazione</p> <p><b>8.1</b> - Carni fresche, escluse le preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004</p> <p><b>8.2</b> - Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004</p> <p><b>14.1.4</b> - Bevande aromatizzate</p> <p><b>17.0</b> - Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p>
E 200 E 202	Acido sorbico e sorbato di potassio	<p><b>04.2.2</b> - Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia</p> <p><b>04.2.5</b> -Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi</p> <p><b>14</b> - Bevande</p>
E210-213	Acido benzoico e suoi sali	<p><b>04.2.2</b> - Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia</p> <p><b>04.2.5</b> -Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi</p> <p><b>14</b> - Bevande</p>

E 220 – E 228	Anidride solforosa e suoi sali	<p><b>04.2.5</b> - Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi</p> <p><b>04.2.6</b> - Prodotti trasformati a base di patate</p> <p><b>08.1</b> – Carni fresche, escluse le preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004</p> <p><b>08.2</b> - Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004</p> <p><b>09.1.2</b>- Molluschi e crostacei non trasformati</p> <p><b>09.2</b> - Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei</p> <p><b>12.</b> - Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine</p> <p><b>14.2</b> - Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico</p>
E 249 – E 252	Nitriti Nitrati	<p><b>08.1</b> – Carni fresche, escluse le preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004 (*)</p> <p><b>08.2</b> - Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004 (*)</p> <p><b>08.3</b> - Prodotti a base di carne</p>
E 300-302	Acido ascorbico e suoi sali	09. - Pesce e prodotti della pesca (**)
E 950-E962	Edulcoranti	<p><b>05.2</b> - Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito</p> <p><b>05.3</b> - Gomme da masticare (chewing-gum)</p> <p><b>5.4</b> - Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4</p> <p><b>14.1</b> -Bevande analcoliche</p> <p><b>17.0</b> - Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</p>

(\*) Concentrazioni di nitrati fino a 40 mg/kg sono dovute a presenza naturale

(\*\*) L'acido ascorbico può essere utilizzato *quantum satis* ovvero fino a 300 mg/kg, così come indicato dalla Commissione europea (cfr. nota del 17 settembre 2018) Qualora venga riscontrato un limite superiore di 300 mg/kg sarebbe opportuno effettuare anche l'analisi per la ricerca dell'istamina.

Una descrizione più dettagliata delle categorie di alimenti ove possono essere aggiunti gli additivi alimentari è riportata nella linea guida, **“Guidance document describing the food categories in Part E of Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 on Food Additive”** disponibile sul sito web del Ministero della salute e della DGSANTE [https://ec.europa.eu/food/safety/food\\_improvement\\_agents/additives/eu\\_rules\\_en](https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en)

#### **5.4.3 Controllo analitico degli aromi alimentari come materia prima**

Il controllo analitico degli aromi tal quali, da effettuarsi nella fase di produzione/confezionamento e/o presso gli utilizzatori, riguarda la determinazione di uno o più dei seguenti parametri:

- sostanze naturalmente presenti di cui all'allegato III del regolamento quadro
- allergeni eventualmente presenti nei supporti;
- additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, di cui alla PARTE 4 del regolamento UE n.1130/2011.

Per gli **aromi di fumo** il controllo analitico riguarderà la determinazione degli IPA normati: *benzo(a)pirene* e di *benzo(a)antracene*.

#### **5.4.4 Controllo analitico dei prodotti alimentari che contengono AR**

Il controllo analitico dei prodotti alimentari finalizzato alla verifica delle condizioni d'impiego degli aromi alimentari tiene conto prevalentemente dei seguenti aspetti.

- Prodotti alimentari nei quali sono utilizzati aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti contenenti naturalmente le sostanze di cui all'allegato III del regolamento aromi;
- Prodotti alimentari nei quali sono utilizzati aromi sottoposti a restrizioni (ad esempio caffeina, teobromina).

Sulla base dei criteri elencati potranno essere fornite, con l'ausilio dell'ISS, indicazioni specifiche sull'attività analitica.

### **5.5 Controlli all'importazione**

Anche all'importazione la verifica degli AA e degli AR, come materia prima, nonché dei prodotti alimentari comprende controlli documentali, controlli d'identità e controlli fisici.

Le attività di controllo degli alimenti presentati all'importazione sono effettuate dai PCF, USMAF ed UVAC secondo le disposizioni vigenti ed i compiti assegnati dalle rispettive competenti Direzioni generali.

Per quanto riguarda i criteri da adottare per l'individuazione degli AA e degli AR, nonché degli alimenti contenenti AA e AR da controllare vale quanto riportato al punto 5.2.

### **5.6 Numero dei campioni da sottoporre ad analisi**

Come più volte sottolineato i controlli, così come definiti dalla normativa vigente, comportano anche il prelievo di campioni; prelievo da effettuare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione degli additivi e degli aromi alimentari tal quali e dei prodotti alimentari, ivi compresa l'importazione.

In tal caso la distribuzione dei campioni da sottoporre ad analisi per ogni Regione/Provincia autonoma è riportata nelle tabelle di cui all'**Allegato 1**. Il numero di campioni ivi indicato deve

essere inteso come il numero minimo di campioni da effettuarsi per ogni anno, salvo modifiche o integrazioni del presente Piano.

La ripartizione del numero di campioni nella tabella allegata è stata effettuata in base al numero di abitanti di ogni singola Regione e Provincia Autonoma.

Nell'ambito del proprio piano di controllo, ogni Regione e Provincia Autonoma dovrà ripartire, nel corso dell'anno, il numero di campioni sul territorio sia per gli AA ed AR tal quali che per categoria alimentare in modo da garantire la rappresentatività degli alimenti maggiormente diffusi a livello nazionale ivi compresi anche i prodotti biologici.

Fermo restando che il numero minimo di campioni deve essere comunque garantito, le Regioni/Province, qualora necessario, possono variare, in funzione della propria realtà industriale, le matrici e il numero di campioni.

Il controllo analitico degli aromi e dei prodotti alimentari che li contengono sarà obbligatorio a partire dal secondo anno del Piano stesso.

### ***5.7 Risultati analitici ed interpretazione degli esiti***

Le analisi sui campioni di AA ed AR tal quali e di prodotti alimentari sono effettuate dai laboratori delle ARPA, dagli IZZSS, dalle ASL designati dalle Autorità competenti per il controllo ufficiale, come già indicato al punto 5.3.2, l'ISS fornirà il proprio supporto tecnico ai Laboratori del Controllo ufficiale.

Poiché dai dati analitici finora pervenuti risulta che su uno stesso campione di alimento sono state effettuate diverse determinazioni analitiche, come nel caso della ricerca contemporanea di più coloranti e/o edulcoranti, si sottolinea la necessità di procedere a verifiche mirate evitando analisi prive di significato (ad esempio la ricerca di coloranti rossi nelle carni trova una giustificazione a differenza della ricerca dei coloranti verdi/blu).

Per l'aggiornamento sulla disponibilità dei laboratori con metodi accreditati si rimanda alla consultazione del sito web di Accredia "[www.accredia.it](http://www.accredia.it)" mentre l'ISS provvederà a distribuire, qualora necessario, i metodi normati oppure, se disponibili, quelli validati

### ***5.8 Trasmissione dei risultati dei controlli***

Al fine di assicurare il corretto coordinamento delle attività di ispezione e controllo da parte dell'Autorità centrale e la successiva programmazione degli interventi per gli anni successivi, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono predisporre una relazione annuale comprensiva di tutte le attività svolte in attuazione del presente Piano Nazionale.

Nell'ambito della suddetta relazione si chiede alle Regioni e le Province Autonome di indicare i provvedimenti adottati nel caso siano riscontrate non conformità durante le verifiche e/o a seguito del controllo analitico.

Tale relazione dovrà essere inviata al Ministero della salute – Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione- Ufficio 6 e all'Istituto superiore di sanità- Dipartimento Sicurezza alimentare, Nutrizione, Sanità Pubblica Veterinaria- Reparto "Sicurezza chimica degli alimenti".

I dati relativi alle attività del controllo del presente Piano devono essere trasmessi annualmente utilizzando il Nuovo Sistema informatico Sanitario NSIS.

I termini di scadenza per l'invio dei dati e per la loro validazione da parte delle Regioni/Province sono i seguenti:

- **31 gennaio** dell'anno successivo per la trasmissione dei dati;
- **28 febbraio** dell'anno successivo per la validazione regionale/provinciale.

L'ISS provvederà ad analizzare ed inviare l'elaborazione dei dati al Ministero della salute, entro **il 30 aprile** al fine di consentire alla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione **di redigere il rapporto finale da pubblicare ed inserire nel PNI, entro il mese di giugno.**

### ***5.9 Riferimenti disposizioni vigenti***

Nell'**Allegato 2** del presente Piano sono riportati i riferimenti della legislazione vigente in materia di additivi ed aromi alimentari distinta in 7 sezioni riguardanti: 1) la valutazione e l'autorizzazione comunitaria degli AA ed AR; 2) l'autorizzazione nazionale degli stabilimenti di produzione di additivi ed aromi alimentari; 3) la norma "additivi" e le liste degli AA autorizzati; 4) i requisiti di purezza che devono rispettare gli additivi per poter essere impiegati negli alimenti; 5) gli additivi ed i coadiuvanti autorizzati negli additivi e negli aromi alimentari; 6) la norma "aromi" e la lista delle sostanze aromatizzanti autorizzate; 7) le disposizioni riguardanti gli aromi di fumo.

Di seguito sono indicati i recapiti dei referenti del presente Piano Nazionale presso l'ISS ed il Ministero della salute.

#### **Istituto superiore di sanità**

- Dott. Paolo Stacchini [paolo.stacchini@iss.it](mailto:paolo.stacchini@iss.it)
- Dott.ssa Ilaria Altieri [ilaria.altieri@iss.it](mailto:ilaria.altieri@iss.it)  
Tel. 06 4990 2650

#### **Ministero della salute**

- Dott.ssa Monica Capasso [m.capasso@sanita.it](mailto:m.capasso@sanita.it)
- Dr.ssa Marinella Collauto [m.collauto@sanita.it](mailto:m.collauto@sanita.it)  
Tel. 06 5994 6617
- Dott.ssa Maria Carmela Amico [mc.amico@sanita.it](mailto:mc.amico@sanita.it)  
Tel. 06 5994 6643

**Allegato 1**  
**Sezione A (Additivi alimentari)**

<b>Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>AA tal quale</b>	<b>Prodotto alimentare</b>	<b>Totali</b>
Abruzzo	4	18	22
Basilicata	3	12	15
Provincia di Bolzano	3	12	15
Calabria	7	27	2
Campania	22	90	112
Emilia Romagna	15	63	78
Friuli Venezia Giulia	4	18	22
Lazio	20	81	101
Liguria	7	27	34
Lombardia	35	144	179
Marche	7	27	34
Molise	3	12	15
Piemonte	15	63	78
Puglia	15	63	78
Sardegna	7	27	34
Sicilia	18	72	90
Toscana	13	54	67
Provincia di Trento	3	12	15
Umbria	3	12	15
Valle d'Aosta	3	12	15
Veneto	18	72	90
<b>TOTALE</b>	<b>225</b>	<b>918</b>	<b>1143</b>

## Sezione B (Aromi alimentari)

Regione o Provincia Autonoma	AR tal quale*	Prodotto alimentare	Totali
Abruzzo	2	8	
Basilicata	2	8	
Provincia di Bolzano	2	8	
Calabria	2	8	
Campania	2	8	
Emilia Romagna	2	8	
Friuli Venezia Giulia	2	8	
Lazio	2	8	
Liguria	2	8	
Lombardia	2	8	
Marche	2	8	
Molise	2	8	
Piemonte	2	8	
Puglia	2	8	
Sardegna	2	8	
Sicilia	2	8	
Toscana	2	8	
Provincia di Trento	2	8	
Umbria	2	8	
Valle d'Aosta	2	8	
Veneto	2	8	
<b>TOTALE</b>	<b>42</b>	<b>168</b>	

(\*)

La colonna relativa “AR tal quale” include anche gli aromi di fumo il cui il controllo analitico dovrà comprendere la verifica dei limiti di benzopirene e di antracene.

## Allegato 2

### **A. DISPOSIZIONI UE RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE E L'AUTORIZZAZIONE DEGLI AA E AR**

**Regolamento (UE) n. 234/2011** della Commissione del 10 marzo 2011 che attua il regolamento (CE) n.1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (G.U.U.E. serie L 64 dell'11 marzo 2011)

**Regolamento (CE) n. 1331/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (G.U.U.E. serie L 354 del 31 dicembre 2008)

### **B. DISPOSIZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI L'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE, AL DEPOSITO E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI AA E AR**

**Accordo 29 aprile 2010** - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" Rep. Atti n.59 /CSR (G.U. n. 121 del 26 maggio 2010)

**Decreto 5 febbraio 1999** - Fissazione dei requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari e degli aromi. (G.U. n. 89 del 17 aprile 1999)

**Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514** - Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. n. 60 del 13 marzo 1998)

### **C. REGOLAMENTO ADDITIVI ALIMENTARI E LISTE DEGLI AA AUTORIZZATI NEGLI ALIMENTI**

**Regolamento (UE) 2019/891** della Commissione del 28 maggio 2019 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria funzionale «stabilizzanti» e l'impiego del lattato ferroso (E 585) sul fungo *Albatrellus ovinus* usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi (G.U.U.E. L 142 del 29 maggio 2019)

**Regolamento (UE) 2019/801** della Commissione del 17 maggio 2019 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su alcuni tipi di frutta fresca (G.U.U.E. L 132 del 20 maggio 2019)

**Regolamento (UE) 2019/800** della Commissione del 17 maggio 2019 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda



l'estensione dell'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) in alcuni prodotti a base di carne tradizionali nei territori francesi d'oltremare (G.U.U.E. L 132 del 20 maggio 2019)

**Regolamento (UE) 2018/1497** della Commissione dell'8 ottobre 2018 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 e l'uso degli additivi alimentari negli integratori alimentari (G.U.U.E. L 253 del 9 ottobre 2018)

Rettifica G.U.U.E L 60 del 28 febbraio 2019

**Regolamento (UE) 2018/1481** della Commissione del 4 ottobre 2018 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) (G.U.U.E. L 251 del 5 ottobre 2018)

**Regolamento (UE) 2018/1472** della Commissione del 28 settembre 2018 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (G.U.U.E. L 247 del 3 ottobre 2018)

**Regolamento (UE) 2018/1461** della Commissione del 28 settembre 2018 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) negli integratori alimentari (G.U.U.E. L 245 del 1 ottobre 2018)

**Regolamento (UE) 2018/682** della Commissione del 4 maggio 2018 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle salse Emulsionate (G.U.U.E. L 116 del 7 maggio 2018)

**Regolamento (UE) 2018/677** della Commissione del 3 maggio 2018 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in determinate categorie di alimenti (G.U.U.E. L 114 del 4 maggio 2018)

**Regolamento (UE) 2018/98** della commissione del 22 gennaio 2018 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il sorbato di calcio (E 203) (G.U.U.E. L 17 del 23 gennaio 2018)

**Regolamento (UE) 2018/97** della commissione del 22 gennaio 2018 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli edulcoranti nei prodotti da forno fini (G.U.U.E. L 17 del 23 gennaio 2018)

**Regolamento (UE) 2018/74** della Commissione del 17 gennaio 2018 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali (G.U.U.E. L 13 del 18 gennaio 2018)

**Regolamento (UE) 2017/1399** della Commissione del 28 luglio 2017 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento

(UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio (G.U.U.E. L 199 del 29 luglio 2017)

**Regolamento (UE) 2017/1271** della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del biossido di silicio (E 551) nel nitrato di potassio (E 252) (G.U.U.E. L 184 del 15 luglio 2017)

**Regolamento (UE) 2017/1270** della Commissione del 14 luglio 2017 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati (G.U.U.E. L 184 del 15 luglio 2017)

**Regolamento (UE) 2017/874** della Commissione del 22 maggio 2017 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) nelle preparazioni di coloranti (G.U.U.E. L 134 del 23 maggio 2017)

**Regolamento (UE) 2017/871** della Commissione del 22 maggio 2017 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico — fosfati — di- tri e polifosfati (E 338-452) in alcune preparazioni di carni (G.U.U.E. L 134 del 23 maggio 2017)

**Regolamento (UE) 2017/839** della Commissione del 17 maggio 2017 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso di nitriti (E 249 — 250) nella «*golonka peklowana*» (G.U.U.E. L 125 del 18 maggio 2017)

**Regolamento (UE) 2017/335** della Commissione del 27 febbraio 2017 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico (G.U.U.E. L 50 del 28 febbraio 2017)

**Regolamento (UE) 2016/1776** della commissione del 6 ottobre 2016 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli (G.U.U.E. L 272 del 7 ottobre 2016)

**Regolamento (UE) 2016/691** della Commissione del 4 maggio 2016 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso di additivi alimentari nei caseinati alimentari (G.U.U.E. L 120 del 5 maggio 2016)

**Regolamento (UE) 2016/683** della Commissione del 2 maggio 2016 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido propionico e propionati (E 280 — 283) nelle tortillas (G.U.U.E. L 117 del 3 maggio 2016)

**Regolamento (UE) 2016/479** della Commissione del 1° aprile 2016 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti (G.U.U.E. L 87 del 2 aprile 2016)

**Regolamento (UE) 2016/441** della Commissione del 23 marzo 2016 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape (G.U.U.E. L 78 del 24 marzo 2016)

**Regolamento (UE) 2016/324** della Commissione del 7 marzo 2016 che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti (G.U.U.E. L 61 dell'8 marzo 2016)

**Regolamento (UE) 2016/263** della Commissione del 25 febbraio 2016 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la denominazione della categoria di alimenti 12.3 «Aceti» (G.U.U.E. L 50 del 26 febbraio 2016)

**Regolamento (UE) 2016/56** della Commissione del 19 gennaio 2016 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare (G.U.U.E. L 13 del 20 gennaio 2016)

**Regolamento (UE) 2015/1832** della Commissione del 12 ottobre 2015 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'eritritolo (E 968) come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti (G.U.U.E. L 266 del 13 ottobre 2015)

**Regolamento (UE) 2015/1739** della Commissione del 28 settembre 2015 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei (G.U.U.E. L 253 del 30 settembre 2015)

**Regolamento (UE) 2015/1378** della Commissione dell'11 agosto 2015 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'impiego di riboflavine (E 101) e caroteni (E 160a) in fiocchi e granuli di patate secche (G.U.U.E. L 213 del 12 agosto 2015)

**Regolamento (UE) 2015/1362** della Commissione del 6 agosto 2015 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso del diossido di silicio (E 551) negli estratti di rosmarino (E 392) (G.U.U.E. L 210 del 7 agosto 2015)

**Regolamento (UE) 2015/649** della Commissione del 24 aprile 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego di L-leucina come eccipiente per edulcoranti da tavola in compresse (G.U.U.E. L 107 del 25 aprile 2015)

**Regolamento (UE) 2015/647** della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari (G.U.U.E. L 107 del 25 aprile 2015)

**Regolamento (UE) 2015/639** della Commissione del 23 aprile 2015 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di biossido di silicio (E 551) nel copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209) (G.U.U.E. L 106 del 24 aprile 2015)

**Regolamento (UE) 2015/538** della Commissione del 31 marzo 2015 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di acido benzoico — benzoati (E 210-213) nei gamberetti cotti in salamoia (G.U.U.E. L 88 del 1 aprile 2015)

**Regolamento (UE) 2015/537** della Commissione del 31 marzo 2015 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio (E 120) in alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (G.U.U.E. L 88 del 1° aprile 2015)

**Regolamento (UE) n. 1093/2014** della Commissione del 16 ottobre 2014 che modifica e corregge l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati coloranti in formaggi stagionati aromatizzati (G.U.U.E. L 299 del 17 ottobre 2014)

**Regolamento (UE) n. 1092/2014** della Commissione del 16 ottobre 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi (G.U.U.E. L 299 del 17 ottobre 2014)

**Regolamento (UE) n. 1084/2014** della Commissione del 15 ottobre 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei difosfati (E 450) come agenti lievitanti e regolatori di acidità negli impasti lievitati pronti (G.U.U.E. L 298 del 16 ottobre 2014)

**Regolamento (UE) n. 969/2014** della Commissione del 12 settembre 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in taluni ortofruttili non trasformati (G.U.U.E. L 272 del 13 settembre 2014)

**Regolamento (UE) n. 957/2014** della Commissione del 10 settembre 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la cancellazione degli esteri dell'acido montanico (E 912) (G.U.U.E. L 270 dell'11 settembre 2014)

**Regolamento (UE) n. 923/2014** della Commissione del 25 agosto 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine (E101) e cocciniglia, acido carminio, vari tipi di carminio (E120) in determinate categorie di alimenti e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 in merito alle specifiche per le riboflavine (E101) (G.U.U.E. L 252 del 26 agosto 2014)

**Regolamento (UE) n. 685/2014** della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole nei complementi alimentari solidi (G.U.U.E. L 182 del 21 giugno 2014)

**Regolamento (UE) n. 601/2014** della Commissione del 4 giugno 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti alimentari della carne e l'uso di determinati additivi alimentari nelle preparazioni di carni (G.U.U.E. L 166 del 5 giugno 2014)

**Regolamento (UE) n. 506/2014** della Commissione del 15 maggio 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'etil lauroil arginato come conservante in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente (G.U.U.E. L 145 del 16 maggio 2014)

**Regolamento (UE) n. 505/2014** della Commissione del 15 maggio 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) nella birra e nelle bevande a base di malto (G.U.U.E. L 145 del 16 maggio 2014)

**Regolamento (UE) n. 497/2014** della Commissione del 14 maggio 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'advantame come edulcorante (G.U.U.E. L 143 del 15 maggio 2014)

**Regolamento (UE) n. 298/2014** della Commissione del 21 marzo 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di- idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità (G.U.U.E. L 89 del 25 marzo 2014)

**Regolamento (UE) n. 264/2014** della Commissione del 14 marzo 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato negli integratori alimentari solidi e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le relative specifiche (G.U.U.E. L 76 del 15 marzo 2014)

**Regolamento (UE) n. 59/2014** della Commissione del 23 gennaio 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di anidride solforosa-solfiti (E 220-228) in prodotti aromatizzanti a base di vino (G.U.U.E. L 21 del 24 gennaio 2014)

**Regolamento (UE) n. 1274/2013** della Commissione del 6 dicembre 2013 che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda alcuni additivi alimentari (G.U.U.E. L 328 del 7 dicembre 2013)

**Regolamento (UE) n. 1069/2013** della Commissione del 30 ottobre 2013 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di fosfati di sodio (E 339) negli involucri naturali per salsicce (G.U.U.E. L 289 del 31 ottobre 2013)

**Regolamento (UE) n. 1068/2013** della Commissione del 30 ottobre 2013 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) nel pesce salato (G.U.U.E. L 289 del 31 ottobre 2013)

**Regolamento (UE) n. 913/2013** della Commissione del 23 settembre 2013 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi (G.U.U.E. L 252 del 24 settembre 2013)

**Regolamento (UE) n. 818/2013** della Commissione del 28 agosto 2013 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) negli aromi per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua (G.U.U.E. L 230 del 29 agosto 2013)

**Regolamento (UE) n. 817/2013** della Commissione del 28 agosto 2013 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico (G.U.U.E. L 230 del 29 agosto 2013)

**Regolamento (UE) n. 816/2013** della Commissione, del 28 agosto 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico negli integratori alimentari solidi e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205), del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico (G.U.U.E. L 230 del 29 agosto 2013)

**Regolamento (UE) n. 739/2013** della Commissione del 30 luglio 2013 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di fitosteroli ricchi di stigmaterolo come stabilizzante nei cocktail alcolici pronti da congelare e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche dell'additivo alimentare «fitosteroli ricchi di stigmaterolo» (G.U.U.E. L 204 del 31 luglio 2013)

**Regolamento (UE) n. 738/2013** della Commissione del 30 luglio 2013 del 30 luglio 2013 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di taluni additivi nei surrogati di uova di pesce a base di alghe (G.U.U.E. L 204 del 31 luglio 2013)

**Regolamento (UE) n. 723/2013** della Commissione del 26 luglio 2013 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di estratti di rosmarino (E 392) in determinati prodotti a base di carne e pesce a basso contenuto di materia grassa (G.U.U.E. L 202 del 27 luglio 2013)

**Regolamento (UE) n. 510/2013** della Commissione del 3 giugno 2013 che modifica gli allegati I, II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'utilizzo degli ossidi e idrossidi di ferro (E172), dell'idrossi-propilmetilcellulosa (E464) e dei polisorbati (E432-436) per la marcatura di alcuni tipi di frutta (G.U.U.E. L 150 del 4 giugno 2013)

**Regolamento (UE) n. 509/2013** della Commissione del 3 giugno 2013 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di diversi additivi in alcune bevande alcoliche (G.U.U.E. L 150 del 4 giugno 2013)

**Regolamento (UE) n. 438/2013** della Commissione del 13 maggio 2013 che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari (G.U.U.E. L 129 del 14 maggio 2013)

**Regolamento (UE) n. 256/2013** della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di ascorbato di sodio (E 301) nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia (G.U.U.E. L 79 del 21 marzo 2013)

**Regolamento (UE) n. 244/2013** della Commissione del 19 marzo 2013 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di fosfato tricalcico [E 341 iii)] nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia (G.U.U.E. L 77 del 20 marzo 2013)

**Regolamento (UE) n. 25/2013** della Commissione del 16 gennaio 2013 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'additivo alimentare di acetato di potassio (G.U.U.E. L 13 del 17 gennaio 2013)

**Regolamento (UE) n. 1166/2012** della Commissione del 7 dicembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di dimetildicarbonato (E 242) in determinate bevande alcoliche (G.U.U.E. L 336 dell'8 dicembre 2012)

**Regolamento (UE) n. 1149/2012** della Commissione del 4 dicembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di estratti di rosmarino (E 392) nelle farciture della pasta secca ripiena (G.U.U.E. L 333 del 5 dicembre 2012)

**Regolamento (UE) n. 1148/2012** della Commissione del 4 dicembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di anidride solforosa – solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2-diolo (E 405) in bevande a base di mosto di uve fermentate (G.U.U.E. L 333 del 5 dicembre 2012)

**Regolamento (UE) n. 1147/2012** della Commissione del 4 dicembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di cera d'api (E 901), cera di carnauba (E 903), gommalacca (E 904) e cera microcristallina (E 905) su alcuni tipi di frutta (G.U.U.E. L 333 del 5 dicembre 2012)

**Regolamento (UE) n. 1057/2012** della Commissione del 12 novembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del dimetilpolisilossano (E 900) come agente antischiumogeno negli integratori alimentari (G.U.U.E. L 313 del 13 novembre 2012)

**Regolamento (UE) n. 1049/2012** della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti (G.U.U.E. L 310 del 9 novembre 2012)

**Regolamento (UE) n. 675/2012** della Commissione del 23 luglio 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e

l'impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate (G.U.U.E. L 196 del 24 luglio 2012)

**Regolamento (UE) n. 583/2012** della Commissione del 2 luglio 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso dei polisorbati (E 432-436) nel latte di cocco (G.U.U.E. L 173 del 3 luglio 2012)

**Regolamento (UE) n. 570/2012** della Commissione del 28 giugno 2012 che modifica l'allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande analcoliche analoghe al vino (G.U.U.E. L 169 del 29 giugno 2012)

**Regolamento (UE) n. 472/2012** della Commissione del 4 giugno 2012 che modifica l'allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'uso degli esteri della glicerina della resina del legno (E 445) per la stampa su prodotti dolciari a superficie dura (G.U.U.E. L 144 del 5 giugno 2012)

**Regolamento (UE) n. 471/2012** della Commissione del 4 giugno 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di lisozima (E 1105) nella birra (G.U.U.E. L 144 del 5 giugno 2012)

**Regolamento (UE) n. 470/2012** della Commissione del 4 giugno 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di polidestrosio (E 1200) nella birra (G.U.U.E. L 144 del 5 giugno 2012)

**Regolamento (UE) n. 380/2012** della Commissione del 3 maggio 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (G.U.U.E. L 119 del 4 maggio 2012)

**Regolamento (UE) n. 232/2012** della Commissione del 16 marzo 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) G.U.U.E. L 78 del 17 marzo 2012)

**Regolamento (UE) n. 1131/2011** della Commissione dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glucosidi steviolici (G.U.U.E. L 295 del 12 novembre 2011)

**Regolamento (UE) n. 1129/2011** della Commissione dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari (G.U.U.E. L 295 del 12 novembre 2011)

**Regolamento (CE) n. 1333/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari (G.U.U.E. serie L 354 del 31 dicembre 2008)



## **D. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I REQUISITI DI PUREZZA DEGLI AA**

**Regolamento (UE) 2018/1481** della Commissione del 4 ottobre 2018 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) (G.U.U.E. L 251 del 5 ottobre 2018)

**Regolamento (UE) 2018/1472** della Commissione del 28 settembre 2018 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (G.U.U.E. L 247 del 3 ottobre 2018)

**Regolamento (UE) 2018/1462** della Commissione del 28 settembre 2018 recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di alcuni esteri di sorbitano (E 491 monostearato di sorbitano, E 492 tristearato di di sorbitano ed E 495 monopalmitato di sorbitano) (G.U.U.E. L 245 dell'1° ottobre 2018)

**Regolamento (UE) 2018/1461** della Commissione del 28 settembre 2018 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) negli integratori alimentari (G.U.U.E. L 245 dell'1° ottobre 2018)

**Regolamento (UE) 2018/681** della Commissione del 4 maggio 2018 recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209) (G.U.U.E. L 116 del 7 maggio 2018)

**Regolamento (UE) 2018/98** della Commissione del 22 gennaio 2018 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n.231/2012 della Commissione per quanto riguarda il sorbato di calcio (E 203) (G.U.U.E. L 17 del 23 gennaio 2018)

**Regolamento (UE) 2018/75** della Commissione del 17 gennaio 2018 recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche della cellulosa microcristallina [E 460 (i)] (G.U.U.E. L 13 del 18 gennaio 2018)

**Regolamento (UE) 2017/1399** della Commissione del 28 luglio 2017 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio (G.U.U.E. L 199 del 29 luglio 2017)

**Regolamento (UE) 2017/324** della Commissione del 24 febbraio 2017 recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205) (G.U.U.E. L 49 del 25 febbraio 2017)

**Regolamento (UE) 2016/1814** della Commissione del 13 ottobre 2016 che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei glicosidi dello steviolo (E 960) (G.U.U.E. L 278 del 14 ottobre 2016)

**Regolamento (UE) 2015/1739** della Commissione del 28 settembre 2015 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei (G.U.U.E. L 253 del 30 settembre 2015)

**Regolamento (UE) 2015/1725** della Commissione del 28 settembre 2015 che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell'etil lauroil arginato (E 243) (G.U.U.E. L 252 del 29 settembre 2015)

**Regolamento (UE) 2015/649** della Commissione del 24 aprile 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego di L-leucina come eccipiente per edulcoranti da tavola in compresse (G.U.U.E. L 107 del 25 aprile 2015)

**Regolamento (UE) 2015/463** della Commissione del 19 marzo 2015 che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell'alcol polivinilico (E 1203) (G.U.U.E. L 76 del 19 marzo 2015)

**Regolamento (UE) n. 966/2014** della Commissione del 12 settembre 2014 che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio (G.U.U.E. L 272 del 13 settembre 2014)

**Regolamento (UE) n. 957/2014** della Commissione del 10 settembre 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la cancellazione degli esteri dell'acido montanico (E 912) (G.U.U.E. L 270 dell'11 settembre 2014).

**Regolamento (UE) n. 923/2014** della Commissione del 25 agosto 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine (E101) e cocciniglia, acido carminio, vari tipi di carminio (E120) in determinate categorie di alimenti e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 in merito alle specifiche per le riboflavine (E101) (G.U.U.E. L 252 del 26 agosto 2014)

**Regolamento (UE) n. 685/2014** della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il copolimero a innesto di

alcole polivinilico-polietilenglicole nei complementi alimentari solidi (G.U.U.E. L 182 del 21 giugno 2014)

**Regolamento (UE) n. 506/2014** della Commissione del 15 maggio 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'etil lauroil arginato come conservante in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente (G.U.U.E. L 145 del 16 maggio 2014)

**Regolamento (UE) n. 497/2014** della Commissione del 14 maggio 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'advantame come edulcorante (G.U.U.E. L 143 del 15 maggio 2014)

**Regolamento (UE) n. 298/2014** della Commissione del 21 marzo 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di-idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità (G.U.U.E. L 89 del 25 marzo 2014)

**Regolamento (UE) n. 264/2014** della Commissione del 14 marzo 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato negli integratori alimentari solidi e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le relative specifiche (G.U.U.E. L 76 del 15 marzo 2014)

**Regolamento (UE) n. 1274/2013** della Commissione del 6 dicembre 2013 che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda alcuni additivi alimentari (G.U.U.E. L 328 del 7 dicembre 2013)

**Regolamento (UE) n. 817/2013** della Commissione del 28 agosto 2013 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico (G.U.U.E. L 230 del 29 agosto 2013)

**Regolamento (UE) n. 816/2013** della Commissione, del 28 agosto 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico negli integratori alimentari solidi e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205), del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico (G.U.U.E. L 230 del 29 agosto 2013)

**Regolamento (UE) n. 739/2013** della Commissione del 30 luglio 2013 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di fitosteroli ricchi di stigmasterolo come stabilizzante nei cocktail alcolici pronti da congelare e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche dell'additivo alimentare «fitosteroli ricchi di stigmasterolo» (G.U.U.E. L 204 del 31 luglio 2013)

**Regolamento (UE) n. 724/2013** della Commissione del 26 luglio 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda le specifiche relative a una serie di polioli (G.U.U.E. L 202 del 27 luglio 2013)

**Regolamento (UE) n. 497/2013** della Commissione del 29 maggio 2013 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. L 143 del 30 maggio 2013)

**Regolamento (UE) n. 25/2013** della Commissione del 16 gennaio 2013 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'additivo alimentare di acetato di potassio (G.U.U.E. L 13 del 17 gennaio 2013)

**Regolamento (UE) n. 1050/2012** della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio a riguardo dello sciroppo di poliglicotolo (G.U.U.E. L 310 del 9 novembre 2012)

**Regolamento (UE) n. 231/2012** della Commissione del 9 marzo 2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. L 83 del 22 marzo 2012)  
Rettifica G.U.U.E L 50 del 20 febbraio 2014

#### **E. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ADDITIVI ALIMENTARI ED I COADIUVANTI CONSENTITI NEGLI AA ED AR**

**Regolamento (UE) n. 1130/2011** della Commissione dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti (G.U.U.E. L 295 del 12 novembre 2011) Rettifica G.U.U.E L 162 del 14 giugno 2013

#### **F. REGOLAMENTO “AROMI” E L'ELENCO DELLE SOSTANZE AROMATIZZANTI**

**Regolamento (UE) 2019/799** della Commissione europea del 17 maggio 2019 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one (G.U.U.E. L 132 del 20 maggio 2019)

**Regolamento (UE) 2019/36** della Commissione del 10 gennaio 2019 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide (G.U.U.E. L 9 dell'11 gennaio 2019)

**Regolamento (UE) 2018/1649** della Commissione del 5 novembre 2018 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soppressione di alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione (G.U.U.E. L 275 del 6 novembre 2018)

**Regolamento (UE) 2018/1482** della Commissione del 4 ottobre 2018 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la teobromina (G.U.U.E. L 251 del 5 ottobre 2018)

**Regolamento (UE) 2018/1259** della Commissione del 20 settembre 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 873/2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 4 riguardo all'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (G.U.U.E. L 238 del 21 settembre 2018)

**Regolamento (UE) 2018/1246** della Commissione del 18 settembre 2018 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione del distillato pirolegnoso nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 235 del 19 settembre 2018)

**Regolamento (UE) 2018/678** della Commissione del 3 maggio 2018 che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 114 del 4 maggio 2018)

**Regolamento (UE) 2017/1250** della Commissione dell'11 luglio 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante 4,5-epossidoc-2(trans)-enale (G.U.U.E. L 179 del 12 luglio 2017)

**Regolamento (UE) 2017/378** della Commissione del 3 marzo 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 58 del 4 marzo 2017)

**Regolamento (UE) 2016/1244** della Commissione del 28 luglio 2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto **riguarda** determinate sostanze aromatizzanti appartenenti a un gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta (G.U.U.E. L 204 del 29 luglio 2016)

**Regolamento (UE) 2016/692** della Commissione del 4 maggio 2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 120 del 5 maggio 2016)

**Regolamento (UE) 2016/637** della Commissione del 22 aprile 2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 108 del 23 aprile 2016)

**Regolamento (UE) 2016/178** della Commissione del 10 febbraio 2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne

l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 35 dell'11 febbraio 2016)

**Regolamento (UE) 2016/55** della Commissione del 19 gennaio 2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 13 del 20 gennaio 2016)

**Regolamento (UE) 2016/54** della Commissione del 19 gennaio 2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 13 del 20 gennaio 2016)

**Regolamento (UE) 2015/1760** della Commissione del 10 ottobre 2015 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (G.U.U.E. L 257 del 2 ottobre 2015)

**Regolamento (UE) 2015/1102** della Commissione dell'8 luglio 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 181 del 9 luglio 2015)

**Regolamento (UE) 2015/648** della Commissione del 24 aprile 2015 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante (2E,6Z)-nonadienammine di N-etile (G.U.U.E. L 107 del 25 aprile 2015)

**Regolamento (UE) N. 1098/2014** della Commissione del 17 ottobre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 300 del 18 ottobre 2014)

**Regolamento (UE) n. 246/2014** della Commissione del 13 marzo 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 74 del 14 marzo 2014)

**Regolamento (UE) n. 985/2013** della Commissione del 14 ottobre 2013 che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 273 del 14 ottobre 2013)

**Regolamento (UE) n. 545/2013** della Commissione del 14 giugno 2013 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene (G.U.U.E. L 163 del 15 giugno 2013)

**Regolamento (UE) n. 873/2012** della Commissione del 1° ottobre 2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. L 267 del 2 ottobre 2012) Rettifica G.U.U.E. L 175 del 4 luglio 2015

**Regolamento (UE) n. 872/2012** della Commissione del 1° ottobre 2012 che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del

Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (G.U.U.E. L 267 del 2 ottobre 2012)

## **G. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI AROMI DI FUMO**

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013** della Commissione del 10 dicembre 2013 che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati (G.U.U.E. serie L 333 del 12 dicembre 2013)

**Regolamento (CE) n. 627/2006** della Commissione del 21 aprile 2006 recante applicazione del regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità per i metodi analitici convalidati per la campionatura, l'identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di affumicatura (G.U.U.E serie L 109 del 22 aprile 2006)

**Regolamento (CE) n. 2065/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003 relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (G.U.U.E serie L 309 del 26 novembre 2003)